

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO RELATIVO ALLA CARTA ACQUISTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, COMMA 35, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008 E ALLA CARTA SPERIMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 60, DEL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N.5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 APRILE 2012 E RELATIVI RAPPORTI AMMINISTRATIVI

tra

il Ministero dell'economia e delle finanze, con sede legale in Roma, via XX Settembre, 97, ivi domiciliato ai fini del presente atto, in persona del XXXXXXX, Dott. XXXXXX (di seguito per brevità anche "*Parte Pubblica*")

e

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "*Gestore*");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche "*Gestore*");

La Parte Pubblica da una parte e il Gestore dall'altra, di seguito anche definiti singolarmente la "*Parte*" e congiuntamente le "*Parti*",

PREMESSE

Visto che l'art. 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge, n. 133 del 6 agosto 2008 e s.m.i., prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale, individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei

Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO

9001:2008

Classificazione documento: Consip Public



relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi del predetto art. 81, comma 33, del citato decreto legge n. 112/2008;

Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali n. 104376 del 7 novembre 2008;

Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009;

Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali n. 95416 del 14 dicembre 2009;

Visto che l'art. 60, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge, n. 35 del 4 aprile 2012, stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;

Visto che l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, stabilisce l'estensione delle risorse destinate alla sperimentazione di cui sopra;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 10 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella Legge, n. 35 del 4 aprile 2012, secondo il quale il Gestore dovrà gestire anche la **"Carta acquisti sperimentale"**;

Visto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, con apposito atto di delega (Prot. n. DT71469 del 7 ottobre 2013), tenuto conto delle particolari e specifiche competenze di settore della Consip S.p.A., ha conferito alla medesima Consip S.p.A., ai sensi del predetto art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, l'incarico di espletare, in qualità di stazione appaltante e per conto dell'Amministrazione, tutte le attività necessarie per l'individuazione di un soggetto affidatario del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e delle carte sperimentali e dei relativi rapporti amministrativi;

Visto che la Consip S.p.A. ha ritenuto, previa valutazione della sussistenza dei presupposti necessari richiesti dalla normativa vigente in materia di selezione degli affidatari di contratti pubblici, di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. 163/2006 per l'individuazione del Gestore del Servizio Integrato di gestione della Carta Acquisti di cui all'art. 81, comma 35, del Decreto Legge 112/2008, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e della Carta Sperimentale di cui all'articolo 60, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5,



convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, e dei relativi rapporti amministrativi, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;

Visto che all'esito della procedura di gara di cui sopra la Società _____ è risultata aggiudicataria del Contratto per la prestazione del servizio integrato di gestione della carta acquisti e della carta sperimentale e dei relativi rapporti amministrativi e che la stessa ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini nel medesimo stabiliti;

Visto che la Società _____ dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Visto che la Società _____ ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, così come il Bando di gara ed il Disciplinare di gara;

Visto che la Società _____, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

[inserire in caso di firma digitale] che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

convengono e stipulano quanto segue:

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1. Le Premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, unitamente agli Allegati di seguito elencati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono pienamente vincolanti tra le Parti, i loro successori e/o aventi causa:

- Allegato 1: Capitolato Tecnico e relativa Appendice;
- Allegato 2: Offerta Economica del Gestore.

2. DEFINIZIONI

2.1. Salva diversa specifica indicazione, i seguenti termini o i corrispondenti termini al singolare o al plurale, a seconda del caso, avranno il significato qui di seguito indicato:



Programma Carta Acquisti

- **Carta Acquisti:** la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n.133, con le caratteristiche di cui al decreto interdipartimentale del Ministero dell'Economia e della Finanze e del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni;
- **Amministrazione responsabile:** il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
- **Soggetto Attuatore:** il Ministero dell'economia e delle finanze o un soggetto di cui questo si avvale ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che sarà dallo stesso indicato;
- **Gestore del servizio:** soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
- **Beneficiario:** il Cittadino residente in possesso dei requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti;
- **Titolare:** il soggetto cui e' intestata la Carta Acquisti;

Programma Carta Sperimentale

- **Carta Sperimentale:** la carta, di cui all'articolo 60, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze, del 10 gennaio 2013;
- **Comuni:** i comuni, in cui viene attuata la sperimentazione;
- **Soggetto Attuatore:** l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
- **Gestore del servizio:** soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
- **Richiedente:** soggetto che effettua la richiesta al Comune della Carta;
- **Nucleo Familiare Beneficiario:** il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE, selezionato quale beneficiario della Carta;
- **Titolare:** **soggetto** componente del nucleo familiare beneficiario cui e' intestata la Carta.



3. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 3.1. Il presente Contratto definisce le regole e le condizioni valide per il Servizio Integrato di Gestione della Carta Acquisti e della Carta sperimentale, e dei relativi rapporti amministrativi.
- 3.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, al fine di realizzare gli interventi di cui alle disposizioni normative richiamate nelle Premesse, il Gestore si obbliga, altresì, a emettere Carte, comprese le Carte Sperimentali, fino a concorrenza del quantitativo massimo di 600.000 carte, con la conseguente prestazione dei servizi correlati all'utilizzo delle Carte stesse, quali indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
- Il predetto quantitativo massimo non è vincolante per la Parte Pubblica che pertanto non risponderà nei confronti del Gestore in caso di emissione di un numero di carte anche notevolmente inferiore. Infatti tale quantitativo potrebbe variare nel caso in cui il Programma Carta Acquisti alla data di stipula del presente contratto non sia stato finanziato oppure il relativo finanziamento venga ridotto, o nel caso in cui l'attuale finanziamento del Programma Carta Sperimentale sia ridotto.

Fermo quanto precede, la Parte Pubblica incarica il Gestore, che accetta, di prestare in particolare i seguenti servizi e di svolgere le seguenti attività con le modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice:

A) Servizi Finanziari

- i) emissione e distribuzione di Carte con le caratteristiche indicate nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
- ii) effettuazione di ricariche periodiche delle Carte Emesse, secondo importi indicati dalla Parte Pubblica o dal Soggetto Attuatore con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- iii) riassegnazione alla Parte Pubblica o al Soggetto Attuatore dei saldi residui delle Carte disattivate su indicazione della Parte Pubblica o del Soggetto Attuatore.

B) Servizi Amministrativi

- i) Solo Carta Acquisti - stampa e messa a disposizione presso i punti operativi del Gestore della modulistica di domanda e di materiale informativo sul Programma;
- ii) Solo Carta Acquisti - ricezione presso i propri punti operativi dei moduli di richiesta della Carta Acquisti e, previa verifica della completezza e della conformità della richiesta alle specifiche individuate dalla Parte Pubblica o dal Soggetto Attuatore, consegna di una Carta Acquisti;
- iii) Solo Carta Acquisti - digitalizzazione di elementi informativi contenuti nella richiesta e invio dei relativi flussi telematici alla Parte Pubblica o al Soggetto Attuatore secondo il formato e le regole da questi indicati;
- iv) Solo Carta Acquisti - Trasmissione delle richieste ricevute e della relativa documentazione alla Parte Pubblica e al Soggetto Attuatore, in formato elettronico PDF firmato elettronicamente da un pubblico ufficiale, accompagnato da un file XML contenente le informazioni principali del documento (numero protocollo della richiesta, data richiesta, codice fiscale



titolare carta e codice fiscale beneficiario).

- v) trasmissione periodica alla Parte Pubblica o al Soggetto Attuatore dei dati di utilizzo della Carta da parte dei Titolari;
- vi) disattivazione della Carta Emessa su indicazione della Parte Pubblica o del Soggetto Attuatore;
- vii) sostituzione della Carta Emessa per furto, smarrimento, smagnetizzazione, clonazione o altro, su richiesta dei Titolari.

C) Servizio di Rendicontazione

- i) predisposizione e invio alla Parte Pubblica di flussi bimestrali per il monitoraggio delle Carte Emesse.

D) Servizi di corrispondenza

- i) stampa, imbustamento ed invio postale, da parte del Gestore, ai Soggetti Richiedenti o ai Titolari di Carta Acquisti e/o di Carta Sperimentale delle comunicazioni, il cui contenuto è predisposto dalla Parte Pubblica o dal Soggetto Attuatore.
- ii) gestione della posta non consegnata ai destinatari.

E) Servizi di Informazione al pubblico

- i) Produzione e messa a disposizione del pubblico presso la rete dei punti operativi, di materiale recante informazioni su funzionamento e accesso al Programma.
- ii) Fornitura di un servizio di assistenza telefonica, gratuito per il chiamante da rete fissa e da telefono cellulare, per l'ottenimento di informazioni relative alle modalità di funzionamento ed accesso al Programma mediante un risponditore automatico (IVR) attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
- iii) Fornitura di un servizio di assistenza telefonica, gratuito per il chiamante da rete fissa e da telefono cellulare, per l'ottenimento, da parte del Titolare, di informazioni relative alla gestione della Carta, mediante un risponditore automatico (IVR) attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
- iv) Fornitura di un servizio di assistenza telefonica, gratuito per il chiamante da rete fissa ed a pagamento da telefono cellulare, per l'ottenimento, da parte del Titolare, di informazioni sul Saldo Carta, mediante un risponditore automatico (IVR) attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
- v) Fornitura di un servizio di assistenza telefonica gratuito per il chiamante da rete fissa e da telefono cellulare mediante operatore, per il servizio di Blocco Carta per furto/smarrimento, attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
- vi) Fornitura di un servizio, gratuito per il destinatario, di invio automatico di SMS, per ogni transazione effettuata mediante la Carta contenente l'informazione dell'importo speso e del saldo residuo ed ogni movimentazione della Carta (accredito), attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette; qualora il servizio di invio di SMS dovesse essere interrotto dal Gestore, per cause non imputabili alla Parte pubblica, sarà cura del Gestore mettere a disposizione un *Servizio sostitutivo*, gratuito per il chiamante da telefono cellulare, per le chiamate verso il centro



specializzato di raccolta e gestione delle chiamate inbound e dei contatti, per le informazioni sul Saldo Carta.

- vii) Fornitura di un servizio di portale telematico per l'ottenimento di informazioni su funzionamento e accesso al Programma, nonché relative alla Carta del Titolare; il portale deve inoltre prevedere la possibilità di scaricare in locale in formato .pdf, il Modulo di Richiesta della Carta.
- viii) Fornitura di un servizio telefonico, gratuito solo per il chiamante da rete fissa per la registrazione del numero di telefono cellulare presso il quale inviare gli SMS inerenti ogni transazione (acquisto/accredito) e contenenti l'informazione dell'importo speso/erogato e del saldo residuo. Tale servizio, fruibile mediante un risponditore automatico (IVR) attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
- ix) Realizzazione di un servizio di personalizzazione (quali ad esempio nominativo dell'Amministrazione che effettua l'accredito) degli SMS, che saranno inviati esclusivamente al numero di telefono cellulare comunicato e registrato mediante il servizio di assistenza telefonica con IVR così come precedentemente.

F) Servizio gestione ordini

- i) eventuale gestione, su richiesta del Soggetto Attuatore o della Parte Pubblica, di un servizio di ricezione di ordini, provenienti dai Titolari e riguardanti buoni di acquisto sostitutivi.

G) Servizio di invio di materiale informativo

- i) stampa, imbustamento ed invio postale di Materiale Informativo per conto della Parte Pubblica o del Soggetto Attuatore ai soggetti individuati dalla stessa, in base a contenuti predeterminati comunicati al Gestore a cura del Soggetto Attuatore o della Parte Pubblica;
- ii) gestione della posta non consegnata ai destinatari.

H) Servizio di Richiesta saldo residuo

- i) Fornitura, su richiesta della Parte Pubblica, di un servizio gratuito da telefono cellulare per il Titolare della Carta, che consista nell'invio di un SMS gratuito per la richiesta del Saldo residuo e ricezione di SMS gratuito contenente l'informazione richiesta, attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette o in alternativa un servizio di invio di SMS, da attivare mediante una chiamata verso un numero verde gratuito da telefono cellulare per il Titolare della Carta, attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

La risposta della chiamata al numero verde, avverrà mediante un messaggio registrato e predisposto secondo le specifiche indicate dalla Parte Pubblica.

A seguito della chiamata al numero verde, il Titolare della Carta riceverà un SMS, inerente il proprio Saldo residuo, solo sul numero di telefono cellulare preventivamente comunicato e registrato mediante il servizio di assistenza telefonica con IVR; qualora il servizio di cui sopra dovesse essere interrotto dal Gestore, per cause non imputabili alla Parte pubblica, sarà cura del Gestore mettere a disposizione un Servizio sostitutivo, gratuito per il chiamante da telefono cellulare, per le chiamate verso il centro



specializzato di raccolta e gestione delle chiamate inbound e dei contatti, per le informazioni sul Saldo Carta.

- 3.3. La Parte Pubblica non risponderà nei confronti del Gestore in caso di emissione di un numero di Carte inferiore al suddetto quantitativo massimo complessivo.
- 3.4. Il Gestore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
- 3.5. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del Contratto di cui all'articolo 8, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo complessivo sopra stabilito, al Gestore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
- 3.6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Parte Pubblica, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

4. OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL GESTORE

- 4.1. Sono a carico del Gestore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 4.2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Gestore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 4.3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Parte Pubblica, assumendosene ogni relativa alea.
- 4.4. Il Gestore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Parte Pubblica di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;



- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Parte Pubblica;
 - f) comunicare tempestivamente alla Parte Pubblica le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) mallevare e tenere indenne la Parte Pubblica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 4.5. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della Parte Pubblica, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Parte Pubblica; peraltro, il Gestore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Parte Pubblica continueranno ad essere utilizzati dal personale della stessa e/o da terzi autorizzati. Il Gestore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Parte Pubblica e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- 4.6. Il Gestore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Parte Pubblica e/o da terzi autorizzati.
- 4.7. Il Gestore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della Parte Pubblica nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Gestore verificare preventivamente tali procedure.
- 4.8. Il Gestore si obbliga a consentire alla Parte Pubblica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 4.9. Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Parte Pubblica.
- 4.10. Il Gestore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Parte Pubblica di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto; (b) prestare i servizi oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati dalla Parte Pubblica.
- 4.11. Il Gestore è tenuto a comunicare alla Parte Pubblica ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Parte Pubblica entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
- 4.12. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Gestore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Gestore stesso di comunicare alla Parte Pubblica il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.



- 4.13. Il Gestore garantisce alla Parte Pubblica di:
- a) avere tutte le autorizzazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e del Capitolato Tecnico;
 - b) possedere tutta la tecnologia, l'esperienza, il personale adeguatamente qualificato e gli strumenti informatici necessari e idonei per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e del Capitolato Tecnico;
 - c) mettere a disposizione una rete distributiva per la fornitura delle Carte costituita da almeno un punto operativo in ciascuna Provincia del territorio italiano per almeno 4 (quattro) ore al giorno per almeno 4 (quattro) giorni alla settimana, fatte salve le festività nazionali e locali.
- 4.14. Il Gestore si impegna, entro la data di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Contratto, a comunicare alla Parte Pubblica, secondo le modalità di cui al successivo art. 17, la lista dei punti operativi, tale da garantire la copertura territoriale richiesta al precedente comma, lettera c) con il relativo orario di apertura, e - successivamente ed in maniera tempestiva - ogni eventuale variazione della stessa. Il Gestore si impegna altresì, nel medesimo termine di cui all'articolo 5, comma 1, a pubblicare la predetta lista sul proprio portale telematico e a mantenerla aggiornata.
- 4.15. Il Gestore si impegna a non richiedere ai Soggetti Richiedenti, Beneficiari o Titolari, la sottoscrizione di alcun documento che non sia stato preventivamente approvato dalla Parte Pubblica o dal Soggetto Attuatore.
- 4.16. Il Gestore, al fine dell'emissione della Carta, si impegna a verificare, al momento della presentazione del modulo di richiesta da parte del Soggetto Richiedente, la completezza e la conformità dello stesso secondo le specifiche individuate dalla Parte Pubblica o dal Soggetto Attuatore, ovvero il Gestore si impegna a verificare la conformità del modulo compilato dal Soggetto Richiedente, anche rispetto ai requisiti di età anagrafici previsti dal Decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, con modificazioni in Legge n.133 del 6 agosto 2008 e s.m.i..
- 4.17. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Parte Pubblica e/o al Soggetto Attuatore, nonché ai soggetti espressamente indicati dalla Parte Pubblica, ivi inclusi quelli che dovessero subentrare nella gestione del Programma, i dati, le informazioni ed i documenti detenuti concernenti le Carte emesse, comprese le domande presentate nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta ovvero nel diverso termine che potrà essere richiesto.
- 4.18. Il Gestore si impegna, nel caso di clonazione delle Carte alla consegna di una nuova Carta al Titolare e al rimborso, a proprio carico, di quanto indebitamente sottratto.
- 4.19. Il Gestore si obbliga a ritrasmettere i saldi residui delle Carte alla Parte Pubblica, a seguito della disattivazione di Carte medesime su indicazione della Parte Pubblica o del Soggetto Attuatore.
- 4.20. Il Gestore si impegna, su richiesta della Parte Pubblica o del Soggetto Attuatore, per fini statistici o per associare servizi accessori alle Carte, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a fornire l'importo delle spese per ogni singola Carta Emessa per punto di pagamento e codice esercizio.



5. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

- 5.1. Il Gestore si impegna a predisporre, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla stipula del presente Contratto, tutte le infrastrutture ed a compiere tutte le attività propedeutiche per rendere attivabili i servizi di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere da A) ad F). Durante tale periodo, il Gestore sarà inoltre tenuto a fornire, tramite apposite comunicazioni periodiche da inviarsi alla Parte Pubblica con cadenza bisettimanale a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto, informazioni sullo stato di avanzamento nella predisposizione delle predette infrastrutture e attività.
- 5.2. Con riferimento alle attività di cui al precedente articolo 3, comma 2, lett. B, punto i), la Parte Pubblica o il Soggetto Attuatore dovrà mettere a disposizione ed inviare i modelli della modulistica di domanda e del materiale informativo al Gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Il Gestore sarà tenuto a completare le suddette attività e a mettere a disposizione il relativo materiale informativo entro il termine di cui al precedente comma 1.
- 5.3. Il Gestore si impegna, entro 30 (trenta) giorni solari dalla stipula del presente Contratto, a predisporre tutte le infrastrutture ed a compiere tutte le attività propedeutiche per rendere attivabile il servizio di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera G).
- 5.4. Il Gestore si impegna ad inviare il materiale informativo di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera G), entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Soggetto Attuatore o della Parte Pubblica del relativo contenuto.
- 5.5. Le date in cui il Gestore è pronto ad erogare effettivamente i servizi di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono comunicate dal Gestore alla Parte Pubblica o al Soggetto Attuatore secondo le modalità di cui al successivo art. 17 del presente Contratto.
- 5.6. Il Gestore si impegna ad attivare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della richiesta della Parte Pubblica, il servizio di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera H).

6. NORME REGOLATRICI E ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO

- 6.1. Fermo restando quanto previsto nelle Premesse il presente Contratto è regolato in via gradata:
 - dalla Contratto medesimo e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Gestore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per lo stesso, di cui il Gestore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;



- dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 6.2. In caso di eventuale normativa sopravvenuta, nonché in caso di emanazione di provvedimenti attuativi, anche amministrativi, ovvero di sopravvenute esigenze tecniche, ivi compreso l'eventuale allargamento del numero dei soggetti Beneficiari, che non comportino un mutamento sostanziale tale da determinare uno squilibrio delle condizioni economiche del presente Contratto, il Gestore si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente Contratto secondo le nuove modalità e senza alcuna modifica del corrispettivo dovuto dalla Parte Pubblica.
- 6.3. In caso di eventuale normativa sopravvenuta, nonché in caso di emanazione di provvedimenti attuativi, anche amministrativi, ovvero di sopravvenute esigenze tecniche, ivi compreso l'eventuale allargamento dei Beneficiari, rilevate dalla Parte Pubblica, che comportino un mutamento sostanziale tale da determinare uno squilibrio delle condizioni economiche del Contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare le stesse sulla base delle mutate circostanze nel rispetto della correttezza e della buona fede reciproca.

7. SUBAPPALTO

[da inserire se il Gestore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

- 7.1 Considerato che all'atto dell'offerta il Gestore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Gestore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se il Gestore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

- 7.1. Il Gestore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito dal presente articolo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____ ,

- 7.2. Il Gestore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Parte Pubblica, al Soggetto Attuatore o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 7.3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutto il periodo di cui all'articolo 8.1 e 8.2, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di selezione nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 7.4. Il Gestore si impegna a depositare presso la Parte Pubblica, ovvero presso altro soggetto da questa designato, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di procedura di selezione nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la



dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Parte Pubblica non autorizzerà il subappalto. La Parte Pubblica, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

- 7.5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Parte Pubblica procederà a richiedere al Gestore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
- 7.6. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 7.7. Il Gestore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni.
- 7.8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Gestore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Parte Pubblica o del Soggetto Attuatore, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
- 7.9. Il Gestore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Parte Pubblica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 7.10. Il Gestore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a trasmettere alla Parte Pubblica entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 7.11. Resta inteso che la Parte Pubblica prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, la Parte Pubblica, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, la Parte Pubblica potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.
- 7.12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 7.13. In caso di inadempimento da parte del Gestore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Parte Pubblica avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.



- 7.14. Il Gestore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
- 7.15. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Gestore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
- 7.16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 7.17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Parte pubblica annullerà l'autorizzazione al subappalto.
- 7.18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006 e dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e dei successivi regolamenti.
- 7.19. La Parte pubblica provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

8. DURATA DEL CONTRATTO

- 8.1. La durata del Contratto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, ivi compreso il periodo di cui al precedente articolo 5.1. Tale durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo.
- 8.2. La durata di cui al precedente comma comprende anche la gestione del servizio relativo alla "Carta sperimentale" oggi pari a 12 mesi decorrenti dalla data di accredito del primo bimestre, come previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del 10 gennaio 2013, salvo riduzione del finanziamento o nuovo finanziamento del Programma Carta Sperimentale
- 8.3. Le singole Carte avranno una validità massima di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di produzione e di almeno 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione. Resta inteso che il Gestore si impegna a garantire il servizio integrato di gestione delle Carte Acquisti e delle Carte Sperimentali e dei relativi rapporti amministrativi per l'intero periodo di validità di ciascuna Carta, e quindi anche per il periodo che si estenderà oltre il termine di scadenza del presente Contratto. In tale periodo al Gestore verrà riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 9, comma 1, lett. a); resta inteso che in tale periodo il Gestore sarà comunque tenuto al rispetto integrale delle obbligazioni applicabili, ivi espressamente compreso l'articolo 11.
- 8.4. Le Parti concordano che il servizio oggetto del presente Contratto non è affidato in esclusiva al Gestore; conseguentemente il Gestore prende atto e accetta che nel periodo di validità ed efficacia del presente Contratto, ivi compresa l'eventuale proroga, la Parte Pubblica potrà procedere, nel rispetto della normativa vigente, all'individuazione di eventuali altri Gestori e Soggetti Terzi



(per la sola raccolta dei Moduli di Richiesta del Soggetto Richiedente così come definiti nel paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico).

9. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

9.1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, la Parte Pubblica riconosce al Gestore:

a) per i servizi di cui all'art. 3, comma 2, lettere da A) ad F), un corrispettivo pari a [...] Euro IVA esclusa su base annua per ciascuna Carta Emessa, calcolato pro-rata in base ai giorni solari effettivi trascorsi dal giorno della emissione al giorno della disattivazione; in caso di sostituzione della Carta, nel periodo che intercorre tra la vecchia Carta disattivata e la nuova Carta attiva l'Amministrazione riconosce al gestore un corrispettivo pari alla data di attivazione della vecchia Carta, fino alla data di disattivazione della nuova Carta.

La formula di riferimento, soggetta a previa approvazione della Parte Pubblica, per il calcolo del corrispettivo pro-rata, in base ai giorni solari effettivi trascorsi dal giorno della emissione al giorno della disattivazione, è la seguente:

(Sommatoria di CAG) x CCG X PV

dove:

CAG = Carte Attive Emesse per singolo giorno,

CCG = Costo Giornaliero delle Carte attive Emesse, ovvero (Costo delle Carte attive Emesse su base annua) / 365 giorni,

PV = Periodo di Validità, ovvero Numero di giorni di validità della Carta determinati dalla differenza tra la data di fine periodo o di eventuale disattivazione della Carta e la data di attivazione (la data di disattivazione è quella disposta dal Soggetto Attuatore più 2 giorni lavorativi, così come meglio precisato al paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico).

b) per il servizio di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera G), un corrispettivo determinato sulla base dei seguenti prezzi unitari:

<i>SERVIZIO DI INVIO MATERIALE INFORMATIVO</i>	<i>Prezzi unitari</i>
<i>Stampa a colori della prima pagina ed imbustamento (*)</i>	
<i>Stampa a colori delle pagine successive ed imbustamento (*)</i>	
<i>Stampa in bianco e nero della prima pagina ed imbustamento</i>	
<i>Stampa in bianco e nero delle pagine successive ed imbustamento</i>	
<i>Normalizzazione indirizzo</i>	
<i>Spedizione fino a 20 gr. - fino a 3 fogli UNI DIN A4</i>	



Spedizione da 20 a 50 gr. - fino a 8 fogli UNI DIN A4

- c) per il servizio di cui all'art. 3, comma 2, lettera H), un corrispettivo pari a [•] Euro IVA esclusa su base annua per ciascuna Carta Emessa. calcolato pro-rata in base ai giorni solari effettivi trascorsi dal giorno dell'emissione della carta al giorno della disattivazione della Carta.

Per i servizi suindicati resi per la gestione della "Carta sperimentale" saranno riconosciuti gli stessi importi.

- 9.2. I corrispettivi, indicati nel presente Contratto, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 9.3. I corrispettivi di cui all'art. 9.1 saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.
- 9.4. Il pagamento dei corrispettivi avverrà, a mezzo bonifico, sul conto corrente n. [•] intestato al Gestore, codice IBAN [•], o su diverso conto corrente indicato perentoriamente in forma scritta dal Gestore stesso secondo le modalità di cui al successivo articolo 17.
- 9.5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto nonché dovrà essere intestata e spedita alla Parte Pubblica a mezzo posta all'indirizzo della stessa ovvero via fax ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).
- 9.6. Il Gestore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel Contratto.
- 9.7. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e dei successivi regolamenti.
- 9.8. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito tutte disciplinate.
- 9.9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
- 9.10. Rimane inteso che la Parte Pubblica prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Gestore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.



- 9.11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- 9.12. Il Gestore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Parte Pubblica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Gestore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 9.13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale pubblica per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Gestore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato precedentemente, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
- 9.14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Contratto, salvo quanto diversamente previsto nella Contratto medesimo.
- 9.15. Qualora il Gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dalla Parte Pubblica.
- 9.16. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Gestore nei confronti della Parte Pubblica a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Parte Pubblica di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Gestore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Parte Pubblica. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 9.17. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Gestore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Gestore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.



10. POTERI DI VIGILANZA

- 10.1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto sono svolte dalla Parte Pubblica alla quale è demandata anche l'applicazione delle penali, nonché ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, la comunicazione al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.
- 10.2. Il Gestore si obbliga a:
- a) fornire informazioni, dati e documenti richiesti dalla Parte Pubblica, concernenti le attività previste dal Contratto;
 - b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Parte Pubblica;
 - c) dare immediata comunicazione alla Parte Pubblica di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
- 10.3. La Parte Pubblica può accedere alla documentazione esistente presso gli uffici del Gestore o di eventuali soggetti subappaltatori, nonché alla documentazione indicata al precedente art.3, comma 1, al fine di verificare il rispetto delle norme e degli obblighi contrattuali concernenti la organizzazione e la gestione delle attività previste dal Contratto.

11. PENALI

- 11.1. Nel caso di mancato rispetto del termine entro cui il Gestore deve provvedere a comunicare di aver completato le attività previste al precedente articolo 5, comma 1, per cause non imputabili alla Parte Pubblica, quest'ultima può applicare una penale pari a 150.000,00 (centocinquantamila/00) Euro.
- 11.2. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente articolo 5, comma 3, per cause non imputabili alla Parte Pubblica, quest'ultima può applicare una penale pari a 9.000,00 (novemila/00) Euro.
- 11.3. A decorrere dal termine di cui al precedente art. 5, comma 1, ovvero dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo se anteriore, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, per la messa a disposizione della modulistica e del materiale informativo presso ogni singolo punto operativo del Gestore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B), i), la Parte Pubblica può applicare al Gestore una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni punto operativo in cui non viene adempiuta l'obbligazione.
- 11.4. Per ciascun inadempimento che comporti il mancato rispetto delle obbligazioni assunte dal Gestore ai sensi del precedente art. 4.15. il Gestore sarà tenuto alla restituzione alla Parte Pubblica degli eventuali importi utilizzati tramite le Carte rilasciate in violazione del predetto obbligo; la Parte Pubblica potrà inoltre applicare al Gestore una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) per ogni Carta per cui si è verificato l'inadempimento.
- 11.5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.1, punto 7, del Capitolato Tecnico, per la



digitalizzazione dei dati richiesti e trasmissione al Soggetto Attuatore, la Parte Pubblica può applicare al Gestore una penale pari a Euro 2,00 (due/00) per ogni singola richiesta per cui si verifica l'inadempimento.

- 11.6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.2, punto 3, del Capitolato Tecnico, per la comunicazione al Soggetto Richiedente dell'esito della verifica dei requisiti, la Parte Pubblica può applicare al Gestore una penale pari a Euro 2,00 (due/00) per ciascuna singola comunicazione per cui si verifica l'inadempimento.
- 11.7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.3, punto 7, del Capitolato Tecnico, per la digitalizzazione dei dati richiesti e trasmissione al Soggetto Attuatore, la Parte Pubblica può applicare al Gestore una penale pari a Euro 2,00 (due/00) per ogni singola richiesta per cui si verifica l'inadempimento.
- 11.8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.3, punto 11, del Capitolato Tecnico, per la comunicazione al Soggetto Richiedente dell'esito della verifica dei requisiti, la Parte Pubblica può applicare al Gestore una penale pari a Euro 2,00 (due/00) per ciascuna singola comunicazione per cui si verifica l'inadempimento.
- 11.9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.4, punto 4, del Capitolato Tecnico, per l'invio al Soggetto Richiedente della comunicazione contenente l'invito a ritirare una Carta attiva e carica, presso un punto operativo del Gestore, la Parte Pubblica può applicare al Gestore una penale pari a Euro 2,00 (due/00) per ciascuna singola comunicazione per cui si verifica l'inadempimento.
- 11.10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.6, punti 3 e 4 del Capitolato Tecnico, per la consegna della nuova carta e per l'accredito sulla nuova carta, la Parte Pubblica potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna carta per cui si verifica l'inadempimento.
- 11.11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.7, punti 2, 3 e 4 del Capitolato Tecnico, per la consegna della nuova carta, per l'accredito sulla nuova carta e per la Comunicazione dell'aggiornamento dei dati alla Parte Pubblica, la Parte Pubblica potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna carta per cui si verifica l'inadempimento.
- 11.12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.8, punti 1 e 2 del Capitolato Tecnico, per la comunicazione della prossima scadenza e per la consegna della nuova carta, la Parte Pubblica potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna carta per cui si verifica l'inadempimento.
- 11.13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto al paragrafo 2.9, punto 4, del Capitolato Tecnico, per il riaccredito alla Parte Pubblica dei saldi residui delle Carte disattivate su indicazione della Parte Pubblica, la stessa applicherà al Gestore una penale determinata applicando alla giacenza indebitamente trattenuta un tasso su base annua pari al tasso BCE a tre mesi maggiorato di 7 (sette) punti percentuali.
- 11.14. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica,



rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.10, punto 1 del Capitolato Tecnico, per la trasmissione della documentazione, la Parte Pubblica potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna pratica per cui si verifica l'inadempimento.

- 11.15. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.11, punto 5 del Capitolato Tecnico, per la trasmissione dei dati, la Parte Pubblica potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna pratica per cui si verifica l'inadempimento.
- 11.16. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.11, punto 6 del Capitolato Tecnico, per la trasmissione della documentazione, la Parte Pubblica potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna pratica per cui si verifica l'inadempimento.
- 11.17. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Parte Pubblica, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 2.12, punto 3, del Capitolato Tecnico, per l'accredito sulla Carta dei fondi previsti, la Parte Pubblica applicherà al Gestore una penale determinata applicando alla giacenza indebitamente trattenuta un tasso su base annua pari al tasso BCE a tre mesi maggiorato di 7 (sette) punti percentuali.
- 11.18. Per ogni punto percentuale di scostamento rispetto al valore di soglia di ciascuno dei livelli del servizio di assistenza telefonica di cui al paragrafo 6.3, del Capitolato Tecnico, per causa non imputabile alla Parte Pubblica, quest'ultima potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
- 11.19. Per ogni settimana di mancata copertura di una provincia ai sensi del precedente articolo 4, comma 13, lett. c), non imputabile alla Parte Pubblica, quest'ultima potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni comune non servito.
- 11.20. In caso di mancato adempimento di quanto previsto al precedente articolo 4, comma 14, non imputabile alla Parte Pubblica, quest'ultima potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
- 11.21. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di 30 (trenta) giorni previsto nel precedente articolo 4, comma 17, per la trasmissione alla Parte Pubblica e/o al Soggetto Attuatore, ovvero ai soggetti indicati dalla Parte Pubblica, dei dati e delle informazioni e dei documenti richiesti, non imputabile alla Parte Pubblica, quest'ultima potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 1000,00 (mille/00).
- 11.22. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di 10 (giorni) giorni lavorativi successivi alla chiusura di ciascun bimestre, per la trasmissione alla Parte Pubblica e/o al Soggetto Attuatore del dettaglio delle spese per ogni singola carta Emessa, non imputabile alla Parte Pubblica, quest'ultima potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 1500,00 (millecinquecento/00).
- 11.23. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per l'invio del materiale informativo previsto al precedente articolo 5, comma 4, non imputabile alla Parte Pubblica, quest'ultima potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00).



- 11.24. Per ogni SMS non inviato ed in assenza del *Servizio sostitutivo* di cui al precedente articolo 3, comma 2, lett. E) punto vi., non imputabile alla Parte Pubblica, quest'ultima potrà applicare al Gestore una penale pari a Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta/00).
- 11.25. Con riferimento ai livelli di servizio di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, la Parte Pubblica, potrà applicare una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale inferiore al 95%. Resta ferma la possibilità per la Parte Pubblica di disattivare il servizio di cui al presente comma qualora la percentuale del livello di servizio fornito dal Gestore risulti mediamente inferiore al 10% per un periodo superiore a tre mesi.
- 11.26. Il Gestore prende atto ed espressamente accetta che nel caso in cui l'applicazione delle penali di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del presente Contratto, la Parte Pubblica si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto; il Gestore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto della Parte Pubblica a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 11.27. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati dalla Parte Pubblica al Gestore per iscritto. In tal caso, il Gestore dovrà comunicare per iscritto alla Parte Pubblica le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
- 11.28. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Parte Pubblica nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Parte stessa, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Gestore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 11.29. La Parte Pubblica potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Gestore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 11.30. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

12. CAUZIONE

- 12.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Gestore con la stipula del Contratto, il Gestore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di _____ secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
- 12.2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore della Parte Pubblica, per l'importo di cui al precedente comma 1, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni solari, a semplice richiesta scritta della Parte Pubblica. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche



future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dal Contratto e dall'esecuzione dello stesso.

- 12.3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Parte Pubblica, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
- 12.4. La garanzia opera nei confronti della Parte Pubblica a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
- 12.5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti ed è progressivamente svincolata secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Parte Pubblica verso il Gestore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.p.r. 207/2010
- 12.6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Parte Pubblica.
- 12.7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni Lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Parte Pubblica.
- 12.8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Parte Pubblica ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

13. RESPONSABILITÀ

- 13.1. Il Gestore si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente atto con la massima diligenza, in conformità della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e secondo le ulteriori indicazioni impartite dalla Parte Pubblica.
- 13.2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 13.3. Le Parti convengono che il Gestore, ferma restando la diligenza e la perizia da adottare nell'espletamento delle attività previste dal Contratto, non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui i documenti esibiti allo punto operativo, ed in particolare il documento di riconoscimento risultino da successivi accertamenti delle autorità competenti non validi per qualsiasi circostanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per contraffazione non palesemente rilevabile).
- 13.4. Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni dovuti a forza maggiore, salvo l'obbligo delle Parti di porre in essere quanto necessario per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto.



14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 14.1. Il Gestore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Gestore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008.
- 14.2. Il Gestore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 14.3. Il Gestore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 14.4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Gestore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 14.5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Gestore di cui all'art. 118, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in caso di subappalto.

15. SEGRETO D'UFFICIO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 15.1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
- 15.2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 15.3. Il Gestore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
- 15.4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



- 15.5. Il Gestore è designato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In tale qualità il gestore adotta le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del medesimo decreto legislativo e designa incaricati del trattamento le persone fisiche di cui si avvalga anche operanti presso soggetti terzi ai sensi dell'articolo 30 dello stesso decreto legislativo. Il Gestore si impegna, altresì, ad adempiere alle prescrizioni di cui al Provvedimento generale del Garante Privacy del 27 novembre 2008 in tema di amministratori di sistema provvedendo, tra l'altro, a conservare un elenco - che il titolare si riserva di richiedere in qualsiasi momento - recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.
- 15.6. Il Gestore è obbligato al segreto d'ufficio in ordine a tutti i dati, le informazioni e la documentazione di cui verrà in possesso nel periodo di durata del presente Contratto e a farne uso esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, impegnandosi a vincolare espressamente a tale obbligo anche il proprio personale in servizio nonché i soggetti terzi di cui eventualmente si avvale. Tale obbligo decorre dalla data di perfezionamento del presente Contratto.
- 15.7. In particolare, il Gestore si impegna affinché dati, informazioni e documenti concernenti l'esecuzione del presente Contratto: i) siano trattati secondo regole di segretezza e riservatezza dai propri dipendenti e dai soggetti terzi di cui eventualmente si avvale, prevedendo apposite procedure di verifica, dell'esito delle svolgimento delle quali si impegna a renderne edotta la Parte pubblica con cadenza almeno annuale; ii) siano distrutti o trasferiti ad altri soggetti, alla scadenza del presente Contratto su richiesta della Parte Pubblica, salvo che la conservazione degli stessi sia necessaria per l'esecuzione del Contratto o per l'adempimento di obblighi di legge o per l'esecuzione di ordini di pubbliche autorità.
- 15.8. L'impegno di segretezza non trova applicazione nel caso di informazioni ed atti: i) che debbano essere forniti agli enti incaricati della esecuzione del servizio inerente la Carta Acquisti e la Carta Sperimentale; ii) che debbano essere forniti in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, e a provvedimenti delle autorità competenti.
- 15.9. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 15.10. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 15.11. Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 15.12. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Parte Pubblica ha la



facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

- 15.13. Il Gestore potrà citare i contenuti essenziali della Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Gestore medesimo a gare e appalti.

16. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 16.1. Allo scopo di fornire una interfaccia operativa, il Gestore nomina un Responsabile del servizio comunicando il nominativo e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica alla Parte Pubblica entro 10 (dieci) giorni solari dalla sottoscrizione del presente Contratto. Il referente è dotato di necessari poteri, capacità e qualifiche tecniche per la gestione dei relativi aspetti e rapporti derivanti dal presente Contratto.
- 16.2. Il Gestore può procedere alla sostituzione del Responsabile del Servizio nominato con altro soggetto previa comunicazione alla Parte Pubblica del nominativo e del relativo riferimento telefonico e di posta elettronica.

17. COMUNICAZIONI

- 17.1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna delle Parti all'altra:

per la Parte Pubblica:

[•]

per il Gestore:

[•]

- 17.2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax). Per l'ordinaria corrispondenza esclusivamente di carattere tecnico-operativo le Parti accettano l'utilizzo della posta elettronica.

18. DISPOSIZIONI GENERALI

- 18.1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme .
- 18.2. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 cod. civ., qualora una o più clausole del Contratto dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il Contratto, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale, resterà comunque valido per la restante parte e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci. Ugualmente, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle



clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

- 18.3. Nessuna modifica al presente Contratto potrà essere validamente apportata se non in quanto in precedenza approvata specificatamente per iscritto dai rappresentanti delle Parti muniti dei necessari poteri. In nessun caso potranno essere ritenuti vincolanti accordi verbali.
- 18.4. In particolare, le Parti potranno definire, con appositi accordi, le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento dei servizi e delle attività, previsti dal Contratto, ivi comprese le modifiche alle specifiche tecniche e alla modulistica apportate nel corso di esecuzione del Contratto che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni legislative, nonché alla decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.
- 18.5. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto della Parte Pubblica non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 18.6. Il presente Contratto è vincolante per la Parte Pubblica solo a seguito dell'approvazione della stessa con decreto debitamente registrato dalla Corte dei Conti.
- 18.7. Fermo quanto previsto dall'art. 20 per il caso di recesso nel periodo di durata del Contratto, il Gestore prende espressamente atto che in caso di richiesta della Parte Pubblica di disattivazione di tutte le carte emesse, la medesima non sarà tenuta al pagamento di alcuna somma salvo il corrispettivo maturato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett.a).

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 19.1. È fatto assoluto divieto al Gestore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto.
- 19.2. In caso di inadempimento da parte del Gestore degli obblighi di cui al presente articolo, la Parte Pubblica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il Contratto.

20. RECESSO

- 20.1. La Parte Pubblica, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Gestore, anche se non gravi.
- 20.2. In tali casi, il Gestore ha diritto al pagamento da parte della Parte Pubblica dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.



20.3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Gestore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Gestore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

20.4. La Parte Pubblica potrà inoltre recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Gestore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne il Gestore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno, anche in caso di mancato finanziamento del Programma Carta Acquisti o riduzione dello stesso, oppure nel caso di mancato rifinanziamento del Programma Carta Sperimentale.

20.5. In ogni caso di recesso, il Gestore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore della Parte Pubblica.

21. CONTROVERSIE, ELEZIONE DI DOMICILIO

21.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

21.2. Le Parti convengono che tutte le questioni relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente Contratto e del Capitolato Tecnico che non venissero risolte bonariamente fra le Parti verranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

21.3. Gli indirizzi di cui al precedente art. 15 valgono ad ogni effetto come domicilio speciale di ciascuna Parte; domicilio al quale le comunicazioni debbono essere necessariamente effettuate in qualsiasi azione legale promossa dall'altra Parte.

22. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

22.1. In caso di inadempimento del Gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Parte Pubblica, per porre fine all'inadempimento, la medesima Parte Pubblica ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Gestore per il risarcimento del danno.

22.2. In ogni caso, si conviene che la Parte Pubblica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Gestore con raccomandata a.r., il Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno



dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta dalla Parte Pubblica;
- d) nei casi di cui agli articoli 7 (Subappalto), 15 (Segreto di ufficio e Protezione dei dati personali), 19 (Divieto di cessione del Contratto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari - ulteriori clausole risolutive espresse), 26 (Brevetti industriali e diritto d'autore) del presente atto;
- e) applicazione di penali oltre la misura stabilita all'art. 11, del presente Contratto.

22.3. In caso di risoluzione del Contratto il Gestore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Parte Pubblica.

22.4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto la Parte Pubblica avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Gestore con lettera raccomandata a.r.. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Parte Pubblica al risarcimento dell'ulteriore danno.

23. ONERI CONTRATTUALI

23.1. Il Contratto, composta di 23 articoli, è redatta in tre esemplari dei quali, uno per la Parte Pubblica, uno per il Gestore ed uno da utilizzare ai fini della registrazione.

23.2. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo alla Parte Pubblica gli oneri su di esse gravanti ex lege.

23.3. Il Gestore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Gestore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Gestore.

24. TRASPARENZA

24.1. Il Gestore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra



utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

- 24.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Gestore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Gestore, con facoltà per la Parte Pubblica di incamerare la cauzione prestata.

25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

- 25.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Gestore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- 25.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Parte Pubblica, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Gestore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

- 25.3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

- 25.4. Il Gestore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

- 25.5. Il Gestore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la parte Pubblica.

- 25.6. Il Gestore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti



l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Parte Pubblica verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Gestore si obbliga a trasmettere alla Parte Pubblica, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Parte Pubblica, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

- 25.7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Gestore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Gestore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Gestore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
- 25.8. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Gestore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Parte Pubblica avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

26. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

- 26.1. Il Gestore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Gestore, pertanto, si obbliga a manlevare la Parte Pubblica dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 26.2. Qualora venga promossa nei confronti della Parte Pubblica azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Gestore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Parte Pubblica è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Gestore delle suddette iniziative giudiziarie.
- 26.3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Parte Pubblica, la stessa, fermo restando il diritto al



risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Roma, [•]

Parte Pubblica

Gestore

[da inserire in caso di firma digitale]

Parte Pubblica

Gestore

Dott. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Gestore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Gestore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 - Obbligazioni generali e specifiche del Gestore;
- Art. 5 - Attivazione dei servizi;
- Art. 6 - Norme regolatrici e adeguamento del Contratto;
- Art. 8 - Durata del Contratto;
- Art. 9 - Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento;
- Art. 10 - Poteri di vigilanza;
- Art. 11 - Penali;
- Art. 12 - Cauzione;
- Art. 15 - Segreto d'ufficio e protezione dei dati personali;
- Art. 18 - Disposizioni Generali;
- Art. 20 - Recesso;
- Art. 21 - Controversie, elezione di domicilio;
- Art. 22 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa.

Roma, [•]

Gestore

[da inserire in caso di firma digitale]

Gestore



C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____